

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 2 Gennaio 2013

CIR13002

SM

Oggetto: utilizzo del modello di attestazione delle attività dei conducenti, in caso di guasto del veicolo.

Con una nota del 19 Dicembre 2012, il Ministero dell'Interno, in risposta ad un quesito, si è occupato dell'utilizzo del modello di attestazione delle attività del conducente, in caso di guasto del veicolo che impedisca la prosecuzione del viaggio. Più precisamente, è stato chiesto al Ministero se il conducente, costretto a fermarsi a causa della rottura del mezzo, possa documentare la forzata inattività a cui costretto attraverso il modello sopra citato, avvalendosi dell'opzione riportata al n.19 "*era disponibile*".

Il Ministero ha affermato che per fornire una risposta esauriente, occorre verificare l'attività svolta in concreto dal conducente successivamente alla rottura del veicolo. In particolare, se questi è stato impiegato in un lavoro diverso dalla guida oppure si è trovato in una condizione di disponibilità, allora queste attività sono senz'altro documentabili tramite le apposite caselle del modello di attestazione dell'attività del conducente (rispettivamente, la n. 18 "*eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida*" e la n. 19 "*era disponibile*"). Diversamente, se durante la sosta forzata l'autista ha effettuato delle attività volte a ripristinare l'efficienza del mezzo e, quindi, alla prosecuzione del viaggio, per il Ministero appare più coerente riportare queste attività sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio apposito da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente, con gli elementi identificativi e la firma dell'autista.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.